

Nel testo qui riportato vengono evidenziate le modifiche apportate al DM 14 luglio 2017 recante "Individuazione dei casi di esclusione delle opere audiovisive dai benefici previsti dalla legge 14 novembre 2016, n. 220, nonché dei parametri e requisiti per definire la destinazione cinematografica delle opere audiovisive" dai DM 8 maggio 2018, DM 29 novembre 2018, DM 22 gennaio 2020, dal DM 30 aprile 2021 e dal DM 29 marzo 2022 e dall'articolo 23, comma 1-ter del decreto legge 17 maggio 2022, n.50 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n.91.

Il medesimo testo è stato realizzato esclusivamente per facilitare l'utente nella lettura e nella comprensione dell'articolato. Non ha pertanto valore giuridico e riveste carattere meramente documentale.

IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

Individuazione dei casi di esclusione delle opere audiovisive dai benefici previsti dalla legge 14 novembre 2016, n. 220, nonché dei parametri e requisiti per definire la destinazione cinematografica delle opere audiovisive

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali", e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89";

VISTO il decreto ministeriale 27 novembre 2014, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo", e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modificazioni, recante il "Testo Unico dei servizi media audiovisivi e radiofonici";

VISTO la legge 14 novembre 2016, n.220, recante "Disciplina del cinema dell'audiovisivo";

VISTO, in particolare, il Capo III della legge n. 220 del 2016, che disciplina le misure di finanziamento e le agevolazioni fiscali a, supporto del settore cinematografico e audiovisivo;

VISTO l'articolo 14, comma 2, della legge n. 220 del 2016, ai sensi del quale, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, acquisito il parere del Consiglio Superiore del cinema e dell'audiovisivo sono individuati i casi di esclusione delle opere cinematografiche e audiovisive ai benefici previsti dalla medesima legge;

VISTO altresì l'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 220 del 2016, che prevede che con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali sono stabiliti i parametri e i requisiti per definire, *can* riguardo alle opere audiovisive, la prioritaria destinazione al pubblico per la visione nelle sale cinematografiche;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2017 recante "Disposizioni per il riconoscimento della nazionalità italiana delle opere cinematografiche ed audiovisive", in corso di registrazione;

ACQUISITO il parere del Consiglio Superiore del cinema e dell'audiovisivo, espresso in data 2 maggio 2017;

DECRETA

Articolo I

Opere audiovisive escluse dai benefici della legge 14 novembre 2016, n. 220

1. Sono escluse dai benefici previsti dalla legge 14 novembre 2016, n. 220, le opere audiovisive prive della nazionalità italiana. La nazionalità italiana non è richiesta per accedere agli incentivi di cui all'articolo 19, della legge n. 220 del 2016, nonché ai contributi per la scrittura di sceneggiature e per lo sviluppo di progetti 26, comma 1, della medesima legge.
2. Sono altresì esclusi dai benefici previsti dalla legge n. 220 del 2016:
 - a) le opere audiovisive con contenuti:
 - 1) a carattere pornografico;
 - 2) che incitano all'odio basato su differenza di razza, sesso, religione o nazionalità, ai sensi dell'articolo *l-ter*, comma 2, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005;
 - 3) pubblicitari, incluse televendite, telepromozioni, pubblicità televisive, come definiti all' articolo 2, comma 1, lettere ee), ff), ii), mm), del testo unico di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005;
 - 4) esclusivamente commerciali, promozionali, didattici, anche a finalità turistiche o istituzionali;
 - 5) ~~a carattere promozionale ed intrattenimento di un brano musicale o di un artista.~~
 - b) ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge n. 220 del 2016 i programmi televisivi quali:
 - 1) i programmi di informazione e attualità e di approfondimento culturale e divulgazione scientifica;
 - 2) i programmi in diretta o in differita aventi ad oggetto giochi, competizioni sportive o programmi di divulgazione di risultati di gare, competizioni e lotterie;
 - 3) i programmi aventi ad oggetto giochi, spettacoli di varietà, anche in diretta, quiz, talk show di qualsiasi genere;
 - 4) i programmi trasmessi in diretta o in differita di eventi, ivi compresi gli eventi teatrali, musicali, artistici, culturali, sportivi e celebrativi di qualsiasi genere;
 - 5) i programmi aventi scopi esclusivamente didattici e formative.
 - c) i *factual entertainment* basati su format non originali, i *talent show* e i *realityshow* **come individuati con decreto del Direttore Generale Cinema**

Articolo 2

Destinazione al pubblico per la visione nelle sale cinematografiche delle opere audiovisive

1. Le opere audiovisive sono definite opere cinematografiche ovvero film, per i fini stabiliti dalla legge n. 220 del 2016, se sono ideate, progettate e realizzate, dal punto di vista artistico, tecnico, produttivo e finanziario, per essere utilizzate principalmente per la visione da parte del pubblico nelle sale cinematografiche.
2. L'opera cinematografica ha contenuto narrativo compiuto di finzione ovvero di carattere documentaristico e può essere realizzata anche con la tecnica dell'animazione.
3. L'opera cinematografica ha durata compatibile con le esigenze della programmazione da parte delle sale cinematografiche e si distinguono, sulla base della durata; film di lungometraggio, che hanno una durata superiore a 52 minuti, e film di cortometraggio, con durata pari o inferiore a 52 minuti.
4. Nel caso di opere audiovisive strutturate in episodi, ciascun episodio singolarmente considerato deve avere i requisiti di cui ai commi 1 e 2 nonché eventualmente, i requisiti di cui al comma 5 del presente articolo
5. L'opera audiovisiva di durata superiore a 52 minuti, che non abbia contenuto documentaristico, ha in ogni caso i requisiti dell'opera cinematografica **è considerata opera cinematografica** se possiede almeno uno dei seguenti requisiti:
 - a) sia distribuita in almeno 20 sale cinematografiche con una tenuta minima di programmazione di 7 giorni consecutivi per sala; **è distribuita in almeno 20 sale cinematografiche con una tenuta minima di programmazione di 7 giorni consecutive per sala ovvero sia programmata in almeno 20 sale cinematografiche e per almeno 350 proiezioni cinematografiche, intese come attività di proiezione al pubblico dell'opera per la sua intera durata, ivi inclusi i titoli di testa e di coda, a fronte di un titolo d'ingresso a pagamento.**
 - b) abbia partecipato a festival cinematografici di rilevanza nazionale, ovvero abbia partecipato a festival cinematografici internazionali, **ha partecipato a festival cinematografici di rilevanza nazionale, ovvero ha partecipato a festival cinematografici internazionali,** come individuati in un apposito provvedimento adottato dalla Direzione generale Cinema, acquisito il parere degli esperti di cui all'articolo 26, comma 2, della legge n. 220 del 2016;
 - c) i diritti di distribuzione siano stati venduti i **diritti di distribuzione sono stati venduti** per la distribuzione cinematografica in almeno un paese estero di lingua non italiana.
6. Le opere audiovisive con contenuto documentaristico e le opere audiovisive di durata inferiore a 52 minuti hanno i requisiti dell'opera

cinematografica se, in aggiunta ai criteri di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, ~~sono considerate opera cinematografiche se~~ presentano almeno uno dei seguenti requisiti:

- ~~1) siano distribuite~~ **sono distribuite** in almeno 12 sale cinematografiche
- 2) ~~abbiano partecipato~~ **hanno partecipato** a festival cinematografici di primaria rilevanza nazionale ovvero abbiano partecipato a festival cinematografici internazionali, come individuati in un apposito provvedimento adottato dalla Direzione generale Cinema, acquisito il parere degli esperti di cui all'articolo 26, comma 2, della legge n. 220 del 2016;
- 3) ~~i diritti di distribuzione siano stati venduti~~ **i diritti di distribuzione sono stati venduti** per la distribuzione cinematografica in almeno un paese estero di lingua non italiana.

Articolo 2

Destinazione al pubblico per la visione nelle sale cinematografiche delle opere audiovisive

1. L'opera audiovisiva è ammessa ai benefici che la legge n.220 del 2016 riconosce alle opere cinematografiche se, congiuntamente:
 - a) è ideata, progettata, realizzata e diffusa, dal punto di vista artistico, tecnico, produttivo, finanziario e promozionale, per la prioritaria visione in sala cinematografica;
 - b) la sua diffusione al pubblico rispetta entrambi i seguenti requisiti:
 - 1) è programmata in sala cinematografica per almeno sessanta proiezioni nell'arco di tre mesi decorrenti dalla data di prima proiezione, intesa come attività di proiezione al pubblico dell'opera per la sua intera durata, ivi inclusi i titoli di testa e di coda, a fronte di un titolo di ingresso a pagamento. In caso di documentario e cortometraggio, il numero minimo di proiezioni di cui al periodo precedente è ridotto a quindici;
 - 2) la fruizione in sala cinematografica costituisce la prima modalità di diffusione al pubblico dell'opera e, per un periodo di ~~centocinque - trenta~~ **novanta** giorni decorrenti dalla data di prima proiezione al pubblico, l'opera non è diffusa al pubblico attraverso fornitori di servizi di media audiovisivi, sia lineari che non lineari, ovvero attraverso editori home entertainment. A condizione che nel periodo di programmazione cinematografica, non sia effettuata alcuna attività di lancio e promozione in merito alla successiva disponibilità dell'opera attraverso fornitori di servizi di media audiovisivi, sia lineari che non lineari, ovvero attraverso editori home entertainment, il termine di ~~centocinque - trenta~~ **novanta** giorni è ridotto a:

i. dieci giorni, se l'opera è programmata in sala cinematografica per un numero di giorni diverso dal venerdì, sabato, domenica e giorni festivi, pari o inferiori a tre: (1)

i-bis. sessanta giorni, se l'opera è programmata in sala cinematografica in meno di ottanta schermi e dopo i primi ventuno giorni di programmazione cinematografica ha ottenuto un numero di spettatori inferiore a cinquantamila.

~~ii. sessanta giorni, se l'opera è programmata in sala cinematografica in meno di ottanta schermi e dopo i primi ventuno giorni di programmazione cinematografica ha ottenuto un numero di spettatori inferiore a cinquantamila;~~

(1) L'articolo 23, comma 1-ter del decreto legge 17 maggio 2022, n.50 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n.91, ha disposto, a decorrere dal 16 luglio 2022, la cessazione dell'efficacia della riduzione del predetto termine.

2. La DG Cinema può richiedere in ogni momento la documentazione, ivi inclusi i contratti di utilizzazione e sfruttamento economico dell'opera, ritenuta necessaria al fine di verificare il possesso dei requisiti di cui al presente comma.

3. L'opera cinematografica si distingue, sulla base della durata, in film di lungometraggio, che ha una durata superiore a 52 minuti, e film di cortometraggio, con durata pari o inferiore a 52 minuti.”

Articolo 3

Procedure di attuazione

I. L'esclusione di un'opera audiovisiva dai benefici previsti dalla legge n. 220 del 2016 e la mancata attribuzione della qualifica di opera cinematografica, ai sensi del presente decreto, sono disposte con decreto del Direttore Generale Cinema.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo.

Roma 14 luglio 2017